



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 33	di data 28/08/24

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 -RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESETTA A VANEZE " CHIESA DELLA MADONNA DELLA NEVE P.ED. 299 C.C. SARDAGNA. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 200.000,00 - OPERA 6699. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 26.08.2024 n. 234, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Recupero e valorizzazione della chiesetta a Vaneze – Chiesa della Madonna della Neve p.ed. 299 c.c. Sardagna" - opera n. 6699, datato maggio 2024 dell'importo complessivo di euro 200.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lotto 1: opere generali di restauro e impianti elettrici

A1a) lavori euro 65.982,49

A1b) oneri per la sicurezza euro 4.969,91

sommano euro 70.952,40

A2) lotto 2: opere da falegname

A2a) lavori euro 52.643,24

A2b) oneri per la sicurezza euro 478,65

sommano euro 53.121,89

A3) lotto 3: corpi scaldanti

A3a) lavori euro 4.625,60

A3b) oneri per la sicurezza euro 357,46

sommano euro 4.983,06

Totale lavori euro 129.057,35

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) spese tecniche (oneri previdenziali compresi) euro 34.281,01

B2) oneri fiscali 22% su A) euro 28.392,62

B3) oneri fiscali 22% su B1) euro 7.541,82

B4) imprevisti iva compresa euro 81,91

B5) compensi incentivanti attività tecnica (oneri contributivi ed erariali compresi) euro 645,29

sommano euro 70.942,65

pagina 1/6

totale euro 200.000,00;
rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce B5) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecnico amministrative inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi degli artt. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m. e 5 bis della l.p. 2/2016;

ritenuto, secondo quanto definito dagli artt. 3, comma 1 e 7 della L.p. 2/2016 e s.m., di prevedere la suddivisione dell'opera in tre lotti distinti, individuati tenendo conto della tipologia delle lavorazioni previste identificabili in tre principali tipologie di professionalità richieste (opere generali di restauro e impianti elettrici, da falegname e fornitura e posa corpi scaldanti) molto diverse tra loro, che presuppongono specializzazioni differenti. Con la suddivisione in lotti corrispondenti alle specializzazioni richieste agli operatori si intende anche ottenere il risultato di limitare i rincari economici gravanti sull'Amministrazione derivanti dalla necessità per le imprese partecipanti di affidarsi ad altri soggetti per l'esecuzione delle prestazioni specialistiche non eseguite direttamente e di garantire al tempo stesso un'ampia apertura al mercato mediante la fissazione di requisiti rispondenti alle caratteristiche degli operatori presenti sul mercato, favorendo le imprese di ridotte dimensioni, garantendo il migliore soddisfacimento degli obiettivi e dei risultati perseguiti dall'Amministrazione, con un contenimento della spesa seppur nella garanzia di qualità del prodotto finale;

richiamate le determinazioni:

- 24.10.2023 n. 52/61 della Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione patrimonio edilizio con cui sono stati affidati a professionisti esterni l'incarico di progettazione PFTE ed esecutiva architettonica, direzione dei lavori e tenuta della contabilità architettonica verso la corresponsione del compenso di euro 25.470,43 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) e l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera in oggetto, verso la corresponsione del compenso di euro 9.832,11 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) e a tecnico comunale la predisposizione del PFTE e del progetto esecutivo per gli impianti e l'assistenza alla direzione dei lavori con funzioni di direttore operativo e tenuta della contabilità per la parte impianti, impegnando la somma di euro 35.302,54 e prenotando la somma di euro 164.697,46 quale quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- 16.04.2024 n. 59/14 del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana (che per effetto di riorganizzazione interna all'amministrazione comunale ha preso in carico l'opera in oggetto dal primo gennaio del corrente anno) con cui è stata parzialmente modificata la determinazione dirigenziale 24.10.2023 n. 52/61 affidando a professionista esterno in sostituzione del tecnico interno incaricato, le prestazioni di predisposizione del PFTE e del progetto esecutivo per gli impianti elettrici, assistenza alla direzione dei lavori con funzioni di direttore operativo e tenuta della contabilità per la parte impianti elettrici verso la corresponsione del compenso di euro 6.520,29 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi), impegnando la relativa spesa e mantenendo invariato quant'altro disposto con la sopra citata determinazione 24.10.2023 n. 52/61;

dato atto che la Dirigente in posizione di staff presso il Progetto Mobilità e rigenerazione urbana per "Supporto tecnico e restauri" a supporto del RUP ha redatto i capitoli parte amministrativa e parte tecnica, il quadro economico dell'opera e il computo estimativo per i corpi scaldanti;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato in economia che, in relazione all'importo non elevato dell'affidamento e alla tipologia di intervento garantisce snellezza e semplificazione sia nello svolgimento della procedura di affidamento che nell'esecuzione dei lavori ed il rispetto della

concorrenza tra gli operatori economici;

precisato che l'art. 7 comma 6 della L.p. 2/2016 e s.m., prevede che "negli appalti d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti, in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto, se il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi";

richiamati al riguardo:

- l'art. 52 della l.p. 26/1993 e s.m., ai sensi del quale possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000,00 euro e l'art. 178 del relativo regolamento di attuazione, che disciplina le relative modalità di affidamento e di selezione degli operatori dall'elenco telematico provinciale;
- l'art. 52, comma 9 della L.p. 26/1993, ai sensi del quale è ammessa deroga alla procedura concorsuale, tra l'altro, per contratti di importo non superiore a 50.000 euro;

valutato, in relazione al valore complessivo stimato dell'affidamento comprensivo dell'importo per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 nei limiti del 6/5 dell'importo di contratto, di procedere all'affidamento dei lavori di cui ai lotti 1 e 2 per l'importo complessivo di euro 124.074,29 (iva esclusa) in economia ai sensi dell'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

la modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

l'aggiudicazione sarà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 178 comma 3 del citato regolamento, conseguito con il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 54 bis comma 1 del Regolamento attuativo della l.p. 26/93;

le imprese da invitare alla procedura, in possesso dei requisiti di partecipazione individuati nel minimo richiesto dalla normativa vigente, saranno selezionate dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016;

valutato inoltre di procedere all'affidamento dei lavori di cui al lotto 3 di importo di euro 4.983,06 (iva esclusa) - inferiore al 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui è stato suddiviso il progetto - in economia, ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 179 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. ad impresa in possesso dei requisiti di partecipazione individuati nel minimo richiesto dalla normativa vigente, selezionata dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016;

dato atto, con riguardo alla forma di stipula dei contratti che la piattaforma provinciale Contracta, finalizzata alla gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, consente attualmente di gestire la sottoscrizione di un unico documento contrattuale da entrambe le parti (scrittura privata) e non di due documenti distinti (scambio di corrispondenza);

rilevata la necessità di adeguarsi alle modalità di gestione dei contratti rese disponibili dalla piattaforma, formalizzando la stipula attraverso scrittura privata, o scambio di corrispondenza, se reso disponibile al momento della stipula;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

atteso per quanto riguarda il subappalto che l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi ivi indicati e previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, al fine di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da

effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

ritenuto al riguardo che le lavorazioni dei lotti 1 e 2 la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate per il lotto 1 nella percentuale delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata nel relativo capitolato speciale di appalto e per il lotto 2 nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata nel relativo capitolato speciale di appalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento. Per le stesse ragioni è vietato il subappalto per le lavorazioni del lotto 3;

ritenuto di non richiedere alla ditta affidataria, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva per la corretta esecuzione del contratto in funzione di semplificazione e minore aggravio delle procedure, tenuto conto del ridotto importo dei lavori relativi a ciascun lotto e conseguentemente dell'esiguità dell'importo oggetto di garanzia;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare 19.12.2023 n. 112 e nel bilancio 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare 21.12.2023 n. 138 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni

consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il Decreto sindacale 29.12.2023 prot. n. 452112 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 03.07.2024 prot. n. 269566, di data 03.07.2024 prot. n. 270140, di data 05.07.2024 prot. n. 272881, di data 14.08.2024 prot. n. 313796 e di data 20.08.2024 prot. n. 316569 del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 26.08.2024 n. 234, esecutiva la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo "Recupero e valorizzazione della chiesetta a Vaneze – Chiesa della Madonna della Neve p.ed. 299 c.c. Sardagna" - opera n. 6699, datato maggio 2024, dell'importo complessivo di euro 200.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 164.697,46 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione patrimonio edilizio 24.10.2023 n. 52/61 di euro 35.302,54 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), come modificata con determinazione 16.04.2024 n. 59/14 del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di dare atto che con determinazione 16.04.2024 n. 59/14 del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana è stata impegnata la somma di euro 6.520,29 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi)
4. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
5. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti con le modalità consentite dalla piattaforma Contracta secondo quanto meglio precisato in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
6. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
8. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate per il lotto 1 nella percentuale delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata nel relativo capitolato speciale di appalto e per il lotto 2 nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata nel relativo capitolato speciale di appalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa. Per le stesse ragioni è vietato il subappalto per le lavorazioni del Lotto 3;
9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e s.m. all'opera in argomento è

attribuito il CUP D62E23000720004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

**Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 28/08/24



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 33	di data 28/08/24

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 -RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESETTA A VANEZE " CHIESA DELLA MADONNA DELLA NEVE P.ED. 299 C.C. SARDAGNA. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 200.000,00 - OPERA 6699. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

Nel primo capoverso delle premesse dopo deliberazione 26.08.2024 n. 234 va tolto l'indicazione immediatamente esecutiva.

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 29 agosto 2024